

R.G. n.
10/2020
LIQUIDAZIONE
del PATRIZIO
del DEBITORE

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, in persona del dott. Giuseppe Limitone, ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14ter ss della legge n. 3/2012 presentato il 3.4.2020 da **CARLOTTO Gionni** (C.F. CRL GNN 55P04 I401I), nato a San Vito di Leguzzano (VI), il 4.9.1955, da **VENTURINI Ida** (C.F. VNT DIA 57E58 L840R), nata a Vicenza (VI), il 18.5.1957, da **VENTURINI Daniele** (C.F. VNT DNL 60R29 L840W), nato a Vicenza (VI), il 29.10.1960, tutti conviventi, residenti in Valdastico (VI), via Forme Cerati n. 25, con la difesa dell'avv. Paola Mai di Vicenza (VI), presso il cui Studio è eletto domicilio (come da mandato in atti e con l'assistenza della dr.ssa Veronica Quarto, in veste di Gestore ed Organismo di Composizione della Crisi;

- rilevato che solo il ricorrente **VENTURINI Daniele** svolge l'attività di: "operaio"; che nessuno di loro è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 l.f.; e che non hanno fatto ricorso a questa procedura nei cinque anni anteriori;

- rilevato che i ricorrenti hanno presentato, insieme al ricorso per l'ammissione alla procedura:

- l'elenco nominativo di tutti i creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;

- l'elenco dei beni;

- le dichiarazioni CUD degli ultimi cinque anni;

- la relazione ex art. 14ter l. n. 3/2012, redatta dalla dr.ssa Veronica Quarto, professionista iscritta all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che attesta la completezza e la veridicità della documentazione posta a corredo della domanda;

- l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento ed a quello della sua famiglia;

- il certificato dello stato di famiglia;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di crisi da sovraindebitamento;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge, cosicché il ricorrente può essere ammesso alla procedura richiesta;

- il presente decreto è reclamabile ex art. 10, co. 6, l. n. 3/2012.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

P. Q. M.

visti gli artt. 14ter ss, l. n. 3/2012;

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione di **CARLOTTO Gionni** (C.F. CRL GNN 55P04 I401I), nato a San Vito di Leguzzano (VI), il 4.9.1955, da **VENTURINI Ida** (C.F. VNT DIA 57E58 L840R), nata a Vicenza (VI), il 18.5.1957, da **VENTURINI Daniele** (C.F. VNT DNL 60R29 L840W), nato a Vicenza (VI), il 29.10.1960, tutti conviventi, residenti in Valdastico (VI), via Forme Cerati n. 25;

- **nomina** liquidatore la dr.ssa Veronica Quarto;

- **dispone** che, per tutta la durata della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, o esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura (fatta eccezione per i titolari di crediti impignorabili), né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

- **dispone** l'acquisizione alla procedura delle somme di qualunque genere cedute a terzi finanziatori;

- **stabilisce** che la domanda ed il decreto siano pubblicati mediante PEC ai singoli creditori;

- ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, nei competenti registri;

- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, comprese tutte le autovetture ed altri mezzi di proprietà, ad eccezione degli automezzi:

- Land Rover Ltd Discovery (2007) tg. ZA 516 GH;


- Camper IVECO (1991) tg. VI 882221;

il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

- fissa, ex art. 14ter, co. 5, lett. b), il limite dell'intero reddito attuale, per il mantenimento del ricorrente e della sua famiglia (salvo futura diversa indicazione da parte del liquidatore);

- dispone che sia data immediata comunicazione a tutti i creditori a cura del liquidatore dell'apertura della procedura, anche per telegramma, raccomandata A.R., fax, P.E.C.

Vicenza, 9.4.2020.



Il Giudice Delegato